

RELAZIONE

Il presente decreto prevede disposizioni più restrittive, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia.

Il provvedimento dispone, inoltre, fino al 30 giugno 2021, interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza dei figli, della durata dell'infezione da SARS Covid-19, nonché alla durata della quarantena, per i figli stessi.

Si illustra di seguito il contenuto del provvedimento.

Articolo 1

Al **comma 1** si prevede che, nel periodo dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, nelle regioni incluse nella cd. zona gialla, si applicheranno le misure di contenimento più restrittive proprie della zona arancione, previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri, nonché da eventuali ordinanze del Ministro della salute adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19.

Al **comma 2** si prevede che, dal 15 marzo al 6 aprile, nelle regioni e province autonome, individuate con ordinanza del Ministro della salute e nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, verranno applicate le misure di contenimento indicate dai citati provvedimenti per la cd. zona rossa.

Il **comma 3** consente ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare, nello stesso periodo di riferimento, le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive, comunque nell'ambito di quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti ovvero nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Il **comma 4** consente - nelle sole regioni e territori in cui si applicano, anche sulla base del presente decreto, le misure stabilite per la zona arancione - lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Il **comma 5** reca le misure specifiche, applicabili sull'intero territorio nazionale, per le festività pasquali; in particolare, si prevede che in tutte le regioni si applichino le misure previste per la zona rossa, ma sono comunque consentiti in ambito regionale, gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nei limiti di due persone, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00. Tali limitazioni non si applicano, tuttavia, ai territori che si collocano in zona bianca.

Il **comma 6** prevede che le regioni comunichino giornalmente al Ministero della salute il numero di tamponi eseguiti nel loro territorio e che la cabina di regia ne verifichi l'adeguatezza dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus.



Il **comma 7** individua, infine, il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, prevedendo che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2020.

Articolo 2

La norma stabilisce la possibilità, per il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, di figlio convivente minore di anni sedici, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il comma 2 della norma in esame stabilisce che nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il comma 3 stabilisce che per i periodi di astensione di cui al comma 2 è riconosciuta in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa di cui al comma 8 un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 4 prevede che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio e di durata della quarantena del figlio, di cui al presente articolo, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Secondo il comma 5, nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto, alternativamente tra di loro, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Al comma 6, per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, per i lavoratori autonomi, per le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di



baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio e di durata della quarantena del figlio, ove minore di anni quattordici. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, il bonus è erogato subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure previste nel presente articolo.

Il comma 7 chiarisce che, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui al comma 2 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire della modalità di lavoro agile ai sensi del comma 1, del congedo di cui ai commi 2 e 5 o del bonus di cui al comma 6, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di nessuna delle misure previste dal presente articolo.

I commi da 8 a 10 contengono disposizioni di carattere finanziario, oltre a prevedere l'applicazione delle misure fino al 30 giugno 2021.

Articolo 3

Dispone la copertura finanziaria dell'articolo 2.

Articolo 4

Si prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e se ne dispone la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

